



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.839 del 17 dicembre 2011

Consiglio Federale n.4 - Roma, 16 e 17 dicembre 2011

DELIBERA N.262/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta la nota del 22 settembre 2011 (prot.486) dell'Ufficio Direzione Affari Legali – Supporto e Conformità Statuti e Regolamenti del CONI;
- vista la proposta avanzata dalla Commissione Carte Federali con la quale modifica il testo degli articoli 41 e 42 del Regolamento Esecutivo – Gare;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 41 e 42 del Regolamento Esecutivo – Gare come segue:

Art. 41 Aiuto allenatore e 2° aiuto allenatore nei Campionati nazionali (del. n.466 CF 11/06/11)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] Nel caso di ritardato arrivo **del Capo allenatore** ~~dell'allenatore titolare~~, l'aiuto allenatore, il 2° aiuto allenatore ed il preparatore fisico possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento del Capo allenatore.
- [4] OMISSIS

Art. 42 Assistente allenatore e addetto alle statistiche nei Campionati regionali (del. n.378 CF 12/03/11 - del. n.466 CF 11/06/11)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] Nel caso di ritardato arrivo **del Capo allenatore** ~~dell'allenatore titolare~~, l'aiuto allenatore, il preparatore fisico e l'addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento del Capo allenatore.
- [4] OMISSIS

DELIBERA N.263/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta la nota del 6 ottobre 2011 (prot. 528) dell'Ufficio Direzione Affari Legali – Supporto e Conformità Statuti e Regolamenti del CONI;
- vista la proposta avanzata dalla Commissione Carte Federali con la quale modifica il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 18bis e del TITOLO II del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 18bis e del TITOLO II del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico come segue:

Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 25/10/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.242 C.F. 04/04/2009 – Del. n.15 C.F. 17/07/2010 – Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] I controlli sulla gestione economico finanziaria delle Società professionistiche sono effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) a tal scopo istituita presso la FIP, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Federale ai sensi dell'art.113**bis** R.O.

Art. 3 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (Del. n.88 C.F. 18/05/1999 – Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.271 C.F. 19-20/04/2002 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.121 C.F. 23/11/2002 – Del. n.147 C.F. 14/12/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003 – Del. n.331 C.F. 30-31/05/2003 – Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.123 C.F. 26/09/2003 – Del. n.17 Presidenza del 4/11/2003 – Del. n.120 C.F. 17/09/2004 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – del. n.284 C.F. 15-16/05/2009 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS

[5] La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dalla Società o dall'atleta con ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale con le modalità e nei termini di cui all'art.72 **71** R.G.

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

[9] OMISSIS

Art. 4 Atleti giovani di serie (Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.291 C.F. 14/02/2004 – Del. n.95 C.F. 16/09/2006 – Del. n.239 C.F. 10/02/2007 – Del. n.12 C.F. 26/07/2007 Del. n.40 CdP 01/07/2008 - del. n.284 C.F. 15-16/05/2009 – del. n.14 C.F. 17-18/07/2009 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[5/bis] OMISSIS

[5/ter] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] Un atleta giovane di serie che abbia rifiutato l'offerta di primo contratto professionistico da parte della Società di appartenenza e si sia trasferito all'estero, al rientro in Italia dovrà sottostare alle disposizioni di cui al precedente comma **[5/bis]** [6], fatta salva la stipula di un contratto con la stessa Società che aveva a suo tempo formulato l'offerta di contratto.

[9] OMISSIS

[10] OMISSIS

[11] OMISSIS

Art. 5 Atleti non professionisti (Del. n.151 C.F. 26/06/1999 – Del. n.96 C.F. 30/03/2000 – Del. n.180 C.F. 17/06/2000 – Del. n.350 C.F. 08/10/2000 – Del. n.6 C.F. 28/07/2001 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.291 C.F. 14/02/2004 -(Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

[1] OMISSIS

[2] Qualora un atleta non professionista che si era trasferito all'estero e che al suo rientro in Italia stipuli un contratto con una Società del settore professionistico, questa dovrà corrispondere alla Società dilettantistica per cui l'atleta era tesserato prima del trasferimento all'estero il "Premio di addestramento e formazione tecnica" di cui al precedente **articolo comma**.

[3] OMISSIS

- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS

Art. 6 Trasferimento conseguente a cessione definitiva del contratto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.7 C.F. 26/07/2006 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le Società professionistiche hanno la possibilità di concedere il trasferimento (cessione del contratto) a tutti gli atleti, regolarmente tesserati, a favore di Società del medesimo o di diverso Campionato anche se l'atleta ha partecipato a gare di Campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:

- 28 febbraio per trasferimenti all'interno della Serie A ed all'interno della Legadue;
- 30 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Gli atleti tesserati per una società di Serie A, che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Legadue o ~~da~~ **ad** una Società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna Società di Serie A.

Gli atleti tesserati per una Società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Serie A o ad una Società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva un contratto professionistico con alcuna Società di Legadue.

- [2] Gli atleti professionisti ~~nel corso di una stagione sportiva~~ non possono usufruire:

- per la Lega Società Pallacanestro Serie A: più di due trasferimenti;
- per la Legadue: più di un trasferimento;

nel medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del contratto, fatto salvo il principio che l'atleta non può tornare nell'arco di tempo suindicato alla Società d'origine.

Art. 7 Trasferimento conseguente a cessione temporanea di contratto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.7 C.F. 26/07/2006 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le Società professionistiche hanno la possibilità di concedere la cessione temporanea del contratto di tutti gli atleti, regolarmente tesserati, a favore di Società del medesimo o di diverso Campionato anche se l'atleta ha partecipato a gare di Campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:

- 28 febbraio per trasferimenti all'interno della Serie A ed all'interno della Legadue;
- 30 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Gli atleti tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Legadue o da **ad** una Società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna Società di Serie A.

Gli atleti tesserati per un Società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Serie A o ad una Società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva un contratto professionistico con alcuna Società di Legadue.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

Art. 9 Tesseramento conseguente a retrocessione od esclusione dal Campionato professionistico (Del. n.291 C.F. 14/02/2004 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

[1] Agli atleti tesserati per Società di settore professionistico che retrocedono a quello non professionistico in conseguenza dei risultati ottenuti, per esclusione dal Campionato, per rinuncia o non ammissione pur determinando tali fatti la risoluzione automatica del contratto, restano tesserati per la Società con la qualifica di non professionisti, a condizione che abbiano preso parte, ~~per almeno due anni,~~ ai Campionati italiani di attività giovanile **previsti (dall'art.10 comma 1 lett. a) e b) R.E. – Tess.**)

Gli atleti non in possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso, si applica quanto previsto dai rispettivi articoli del Regolamento Esecutivo in materia di tesseramento.

[2] Gli atleti già tesserati come professionisti o giovani di serie potranno tuttavia tesserarsi, nella stagione successiva a quella della retrocessione, per altra Società professionista stipulando altro contratto.

Art. 13 Posizione degli atleti provenienti da Federazioni straniere ~~prima del tesseramento (extracomunitari)~~ (Del. n.350 C.F. 08/10/2000 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

[1] Le squalifiche eventualmente inflitte in occasione di incontri valevoli per la Coppa Italia o altre manifestazioni ufficiali verranno scontate nelle successive gare di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali. Tale disposizione è valida anche per i provvedimenti disciplinari relativi a Tornei od incontri amichevoli ufficiali. Resta comunque fermo l'obbligo dell'atleta punito di scontare la sanzione inflittagli anche se successivamente tesserato per altra Società.

CAPO II

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI ATLETI ITALIANI PROFESSIONISTI

Art. 16 Trasferimento all'estero di atleti italiani professionisti (Del. n.350 C.F. 08/10/2000 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE SQUADRE DEI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI

Art.18 bis Classificazione delle riserve Campionati professionistici (del. n.278 C.F. 4-5/04/2008 - del. n.15 C.F. 17/07/2010- Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

TITOLO II
CONTENZIOSO - NORME PROCEDURALI

Nota: gli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente Regolamento, disciplinante le norme procedurali del contenzioso, sono stati abrogati in virtù dell'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia approvato con la delibera n.402, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile 2005.

Art. 19 Reclami avverso sanzioni disciplinari (Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO** –

~~Vedere art.93 del Regolamento di Giustizia~~

Art. 20 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare di atleta (Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO** –

~~Vedere art.94 del Regolamento di Giustizia~~

Art. 21 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli – **ABROGATO** –

~~Vedere art.95 del Regolamento di Giustizia~~

Art. 22 Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei play off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia (Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.349 C.F. 21/06/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO** –

~~Vedere art.96 del Regolamento di Giustizia~~

Art. 23 Rinvio (Del. n.467 C.F. 11/06/2011) - **ABROGATO**

DELIBERA N.264/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la sentenza del TAR Lazio sez. Terza Quater (n.03125/2011), datata 14 novembre 2011, in merito al ricorso presentato dall'avv. Tobia avverso il testo del nuovo Regolamento di Giustizia;
- preso atto che la sentenza, salvo eventuale gravame, è immediatamente esecutiva e pertanto si ritiene di adottare le opportune e conseguenti modifiche ad alcuni articoli del Regolamento di Giustizia;
- vista la proposta di modifica degli articoli 39, 105, 116 e 117 avanzata dalla Commissione Carte Federali d'intesa con la Segreteria degli Organi di Giustizia;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il testo degli articoli 39, 105, 116 e 117 come segue:

Art. 39 Violazione dei principi di lealtà e correttezza

- [1] OMISSIS
[2] OMISSIS
[3] OMISSIS
[4] OMISSIS
[5] OMISSIS

[6] Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza la violazione, da parte degli iscritti alla Lista di cui all'art.105 e dei componenti e Presidenti dei Collegi arbitrali di cui agli artt.107 e ss., degli obblighi e dei doveri previsti all'art.107 commi [2], [3] e [4]. In tali casi la sanzione della inibizione implicherà anche il divieto di assumere incarichi arbitrali nelle procedure disciplinate al Titolo IX per tutta la durata della sanzione.

Art. 105 Requisiti per la nomina a Presidente ed a componenti del Collegio Arbitrale – Lista degli Arbitri

- [1] OMISSIS
[2] Non può essere iscritto nella lista chi si trovi anche in una sola delle condizioni di seguito riportate:

- a) abbia riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell'ambito delle Federazioni Sportive;
- b) sia sottoposto a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari;
- ~~c) abbia in corso, o abbia svolto nell'anno precedente l'iscrizione alla lista, un mandato di assistenza o difesa di un tesserato o di un affiliato in una procedura giudiziale ovvero in una procedura arbitrale, anche dinanzi agli Organi a tale scopo istituiti presso il CONI e chi intrattiene, ovvero abbia intrattenuto nell'anno precedente l'iscrizione alla lista, rapporti negoziali in ambito sportivo con una affiliata o tesserati.~~
- d) Ricopra un incarico elettivo o sia componente di qualsiasi organo di giustizia della FIP;
- e) Sia tesserato alla FIP.

~~[3] L'iscrizione nella Lista è subordinata alla espressa dichiarazione d'impegno a non assumere mandati di assistenza o difesa di tesserati o affiliati e di non avere rapporti negoziali in ambito sportivo con tesserati o affiliati.~~

[4] Per essere inseriti nella Lista occorre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e impegnarsi formalmente a non porre in essere atti o comportamenti dai quali possa derivare una situazione di incompatibilità. Chiunque, dopo essere stato iscritto nella Lista, venga a trovarsi in una delle suddette condizioni diventa automaticamente incompatibile e la C.V.A., accertata la sopravvenuta incompatibilità dell'iscritto, provvede a cancellare, anche d'ufficio, il relativo nominativo senza necessità di delibera del Consiglio Federale.

[5] I ricorsi avverso la sostituzione per incompatibilità o per altri gravi motivi dei componenti del Collegio nominati vanno proposti alla Commissione Giudicante Nazionale.

[6] Alla lista degli arbitri è assicurata adeguata pubblicità anche attraverso l'inserimento sul sito internet della FIP.

Art. 116 Istanza di ingiunzione (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] Nel provvedimento di ingiunzione l'Arbitro Unico:

a) ingiunge alla parte intimata di pagare all'istante, nel termine di giorni ~~15~~ **20** dalla ricezione del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione, per la causale di cui al ricorso, la somma che deve essere espressamente indicata nel provvedimento di ingiunzione, oltre l'importo versato dall'istante a titolo di contributo, nonché le eventuali spese di assistenza e difesa;

b) avverte la parte intimata che ha la facoltà di opporsi alla ingiunzione mediante ricorso, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 117;

c) deposita senza indugio il ricorso ed il pedissequo provvedimento presso la Segreteria della C.V.A. per i successivi adempimenti.

[8] OMISSIS

[9] Dalla data di ricezione del provvedimento decorre per la parte intimata il termine di giorni ~~15~~ **20** per l'adempimento e ~~per promuovere l'eventuale opposizione ai sensi dell'art.117.~~ Decorso

tale termine senza che sia pervenuta presso la Segreteria della C.V.A. la prova dell'avvenuto adempimento ~~o l'opposizione alla ingiunzione~~, la C.V.A. dichiara la esecutività del provvedimento di ingiunzione e la Segreteria della C.V.A. ne dà comunicazione all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 113 nonché alla Segreteria Generale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 114 da parte del Consiglio Federale.

[10] OMISSIS

Art. 117 Opposizione a seguito di ingiunzione

[1] La parte intimata che intende opporsi alla ingiunzione deve inoltrare ricorso, nelle forme prescritte all'art. 108, nel termine di giorni ~~15~~ **20** dal ricevimento del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione emesso ai sensi dell'art. 116.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

DELIBERA N.265/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza pervenuta dalla Società Verona Basket (cod. FIP 018800), con la quale richiede la possibilità di riconoscere il requisito della formazione italiana all'atleta Andrija Radunkovic, nato in Serbia, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

ritenuto di dover considerare utile al conseguimento della formazione italiana anche la partecipazione in età di under ai campionati senior per un minimo di 14 gare, equiparandola alla partecipazione a 14 gare di un campionato giovanile;

visto lo storico dell'atleta relativo agli anni sportivi 2007/08 e 2010/11;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di riconoscere il requisito della formazione italiana all'atleta Andrija Radunkovic

DELIBERA N.266/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza pervenuta dalla Società Nuova Spider Fabriano ssdl (cod. FIP 052172), partecipante al Campionato di Divisione Nazionale A a.s. 2011/2012, con la quale

richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Nicolas D'Arrigo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

preso atto che l'atleta, nato nel 1993 e di cittadinanza italiana, tesserato per la prima volta in Italia nell'a.s. 2008/2009 ha svolto attività giovanile solo negli a.s. 2008/2009 e 2009/2010, e nell'a.s. 2010/2011 (in età Under) ha svolto 27 gare nel Campionato senior di Divisione Nazionale C;

ritenuto di dover considerare utile al conseguimento della formazione italiana anche la partecipazione in età di under ai campionati senior per un minimo di 14 gare, equiparandola alla partecipazione a 14 gare di un campionato giovanile;

ritenuto di poter riconoscere all'atleta la formazione italiana nel momento in cui maturi le 14 iscrizioni in lista elettronica nel Campionato Under 19 cui la Società istante è regolarmente iscritta in ottemperanza al disposto dell'articolo 32 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;

DELIBERA

di stabilire che l'atleta Nicolas D'Arrigo, potrà essere iscritto a referto nel Campionato di Divisione Nazionale A a.s. 2011/2012 nella quota formati nel momento in cui maturi le 14 iscrizioni in lista elettronica nel Campionato Under 19 cui la Società Nuova Spider Fabriano ssdrl (cod. FIP 052172) è regolarmente iscritta.

DELIBERA N.267/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza pervenuta dalla Società CUS Messina ASD (cod. FIP 044968) e dall'atleta Alessandro Azzaro, nato a Messina il 22/13/1993, con la quale viene richiesto sia l'annullamento del doppio tesseramento dell'atleta suddetto, attualmente in essere per le Società Fortitudo Pallacanestro Bologna SSDARL (codice FIP 000103) e Eagles SSDARL (codice FIP 052578) sia il suo successivo tesseramento in prestito alla Società CUS Messina A.S.D.;

visto l'articolo 6 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere l'istanza della Società CUS Messina ASD in deroga ai Regolamenti federali ed autorizzare il prestito dell'atleta Alessandro Azzaro dalla Società Fortitudo Pallacanestro Bologna SSDARL alla Società CUS Messina ASD.

DELIBERA N.268/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.25, assunta dal Presidente Federale in data 25 novembre 2011, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012, è stata modificata la formula della seconda fase del Campionato di Serie B Femminile Nazionale;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.25, assunta dal Presidente Federale in data 25 novembre 2011.

DELIBERA N.269/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.25, assunta dal Presidente Federale il 25 novembre 2011, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012, è stata modificata la formula della seconda fase del Campionato di Serie B Femminile Nazionale;
- verificato che, in fase di elaborazione del calendario della seconda fase del Campionato di Serie B Femminile Nazionale, le giornate sviluppate sono risultate sei e non quattro come previsto dalla delibera di cui sopra;
- ritenuto di dover, inoltre, specificare le nuove date di calendario;

DELIBERA

di modificare le date della seconda fase del Campionato di Serie B Femminile Nazionale previste dalla delibera n.25, assunta dal Presidente Federale il 25 novembre 2011, come di seguito riportato.

Al termine della fase di qualificazione, le nove squadre verranno suddivise in 3 gruppi composti come segue:

GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3
1 ^a CLASSIFICATA	2 ^a CLASSIFICATA	3 ^a CLASSIFICATA
4 ^a CLASSIFICATA	5 ^a CLASSIFICATA	6 ^a CLASSIFICATA
7 ^a CLASSIFICATA	8 ^a CLASSIFICATA	9 ^a CLASSIFICATA

Le squadre giocheranno tra di loro con gare di andata e ritorno ed i punti acquisiti andranno a sommarsi a quelli della fase di qualificazione.

In caso di parità in classifica tra due o più squadre si considereranno gli scontri diretti ed i quozienti relativi alla fase di qualificazione se tutte le squadre coinvolte si sono incontrate solo nella fase di qualificazione.

In caso contrario si terrà conto anche della seconda fase.

Al termine della seconda fase, la prima classificata del girone è ammessa direttamente ai concentramenti promozione, mentre la seconda classificata viene ammessa allo spareggio per l'ammissione ai concentramenti promozione.

Dopo lo spareggio si può verificare:

la 2ª squadra vince, allora 3ª, 4ª, 5ª e 6ª si incontreranno tra loro per l'ammissione al campionato di sviluppo;

la 2ª squadra perde, allora 2ª, 3ª, 4ª e 5ª si incontreranno tra loro per l'ammissione al campionato di sviluppo;

Le rimanenti squadre non effettueranno ulteriori incontri.

Per la retrocessione non si effettuerà nessun playoff in quanto si considera la squadra ritirata come retrocessa.

Seguono le date di svolgimento della nuova fase:

1	D	11	Marzo	2012
2	ME	14	Marzo	2012
3	D	18	Marzo	2012
4	D	25	Marzo	2012
5	ME	28	Marzo	2012
6	D	1	Aprile	2012

DELIBERA N.270/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che la formula della Coppa Italia di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012 prevede l'ammissione delle prime classificate al termine del girone di andata;

considerato che le vacanze verificatesi nel Campionato Divisione Nazionale B hanno dato luogo alla variazione dei gironi rispetto a quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate ad inizio del corrente anno sportivo;

ritenuto di dover normare l'ammissione della quarta squadra per la regolare disputa delle final four di Coppa Italia di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro;

ritenuto opportuno accogliere parzialmente la suddetta proposta integrandola con le indicazioni fornite dal Presidente e del Vice Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di modificare parzialmente le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2011/2012, ammettendo alla Coppa Italia di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012, come quarta avente diritto, la squadra che si renda disponibile ad organizzare la manifestazione della Coppa Italia oppure, nel caso in cui la società organizzatrice risulti essere prima classificata al termine del girone di andata o appartenente ad altro campionato, ammettere la migliore seconda classificata nei tre gironi del Campionato Divisione Nazionale B.

In quest'ultimo caso, per definire la squadra avente diritto a partecipare, si considererà il miglior quoziente punti (punti in classifica/gare giocate) o, in caso di ulteriore parità, il migliore quoziente canestri (punti fatti/punti subiti).

DELIBERA N.271/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 14 del Regolamento del C.N.A. prevede che gli allenatori tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.N.A.;

esaminate le proposte pervenute dal Presidente del C.N.A. su segnalazione dei Presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto volte al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito ad alcuni tesserati;

esaminata la proposta del Presidente del C.N.A. volta al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito all'Allenatore Nazionale Santi Puglisi;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di concedere agli allenatori Domenico Sorgentone, Antonino Furfari, Luigi Colosetti, Maurizio Polidori, Lino Lardo, Claudio Sordoni, Piergaspare Borlengo, Adriano Mozzanti, Santo Coppa, Renato Pasquali e Santi Puglisi la qualifica di Allenatore Benemerito.

DELIBERA N.272/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- considerato che il giorno 21 novembre 2011 si è riunita a Milano la Commissione degli Onori del premio "Italia Basket Hall of Fame", al fine di esaminare i moduli di votazione pervenuti entro il 30 settembre 2011, termine stabilito dal regolamento entro il quale esprimere la propria preferenza, e di stabilire i nomi delle personalità meritevoli di tale riconoscimento per l'anno 2011;
- preso atto che nell'ambito della stessa riunione, la Commissione ha individuato le personalità che saranno sottoposte a votazione per l'assegnazione dei riconoscimenti relativi al 2012, oltre al personaggio meritevole di ricevere il premio per la categoria "Una vita per il basket";
- ritenute le proposte avanzate dalla Commissione degli Onori meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di approvare le proposte della Commissione degli Onori, assegnando il premio "Italia Basket Hall of Fame" per l'anno 2011, ai personaggi di seguito indicati, suddivisi secondo le rispettive categorie:

- CATEGORIA ATLETI – Gabriele Vianello
- CATEGORIA ATLETE – Rosetta Bozzolo
- CATEGORIA ALLENATORI – Giuseppe Guerrieri
- CATEGORIA ARBITRI – Bruno Duranti

- di approvare le proposte della Commissione degli Onori, che ha individuato i personaggi, suddivisi nelle rispettive categorie e di seguito elencati, che saranno sottoposti a votazione per l'assegnazione dei premi "Italia Basket Hall of Fame" per l'anno 2012:

- CATEGORIA ATLETI – Renzo Bariviera, Franco Bertini, Ivan Bisson, Sauro Bufalini, Massimo Cosmelli
- CATEGORIA ATLETE – Silvana Grisotto, Chiara Guzzonato, Bianca Rossi, Wanda Sandon, Luisa Zambon
- CATEGORIA ALLENATORI – Mario Blasone, Settimio Pagnini, Dan Peterson
- CATEGORIA ARBITRI – Luciano Baldini, Stefano Cazzaro, Armando Pinto

- di ratificare l'assegnazione del riconoscimento 2012, per la categoria "Una vita per il Basket", a Gilberto Benetton.

DELIBERA N.273/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della volontà da parte del Settore Minibasket di nominare i Coordinatori Tecnici Territoriali del Minibasket, che compongono lo staff tecnico del medesimo Settore, e di conferire loro l'attività di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio;

viste le proposte di nomina formulate dal Settore Minibasket;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per l'anno 2012, i seguenti Coordinatori Tecnici Territoriali:

Regione	Coordinatore Tecnico Territoriale
Calabria/Sicilia	Antonino De Giorgio
Campania	Antonio Nappi
Emilia Romagna	Massimo Muratori
Friuli Venezia Giulia	Lucio Bortolussi
Lazio/Abruzzo/Molise	Fabio Bagni e Marco Tamantini
Liguria	Antonella Annitto
Lombardia	Danilo Manstretta
Marche/Umbria	Roberta Regis
Piemonte/Valle d'Aosta	Franco Zimbardi
Puglia/Basilicata	Benedetto De Carlo
Sardegna	Antonello Sechi
Toscana	Gianni Cedolini
Veneto/Trentino Alto Adige	Stefano Palermo e Michela Pagnin

DELIBERA N.274/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.176, assunta in data 23-24/09/2011, con la quale sono state approvate le date di svolgimento delle varie fasi dei campionati giovanili maschili per l'a.s. 2011/2012;

preso atto delle date di svolgimento dei Campionati Europei Giovanili rese note dalla FIBA Europe in cui è stato previsto lo svolgimento della manifestazione Under 16, riservata ai nati nel 1996 e 1997, dal 19 al 29 luglio 2012 in Lituania;

visto che la delibera n.176 sopra richiamata prevede lo svolgimento della Finale Nazionale Under 17 (nati 1995/96/97) dall'11 al 17 giugno 2012 e la fase Interregionale del Campionato Under 15 (nati 1997/98) dal 1° al 3 giugno 2012;

vista la proposta del Coordinatore della Commissione Tecnica Giovanile, avanzata nella riunione del 22 novembre u.s. a Mestre (Ve), con la quale chiede la possibilità di anticipare la Finale Nazionale Under 17 al fine di consentire agli atleti della Nazionale Under 16, nati nel 1996 e 1997, un congruo periodo di preparazione al Campionato Europeo di categoria;

individuato come periodo utile per lo svolgimento della Finale Nazionale Under 17 da lunedì 4 a domenica 10 giugno 2012;

ritenuto opportuno di dover anticipare, al 25, 26 e 27 maggio, anche la fase interregionale Under 15, prevista in primo luogo dal 1° al 3 giugno 2012, per evitare un'intensificazione delle attività per nati nel 1997, ammessi nel Campionato Under 17;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare parzialmente la delibera n.176, assunta in data 23-24/09/2011, approvando le nuove date relative alla finale nazionale Under 17 e alla fase interregionale Under 15, che di seguito si riportano:

ANNO SPORTIVO 2011/2012

Campionati Giovanili MASCHILI

Under 17 Finale Nazionale da lunedì 4 a domenica 10 giugno 2012;

Under 15 Fase Interregionale da venerdì 25 a domenica 27 maggio 2012.

DELIBERA N.275/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto delle dimissioni del sig. Enria Fabrizio dall'incarico di Delegato provinciale di Torino e del sig. Liliano Portaluppi dall'incarico di Delegato provinciale di Verbano-Cusio-Ossola;

preso atto della delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte con la quale viene proposto al Consiglio Federale, in virtù dell'art.36 comma 3 dello Statuto federale, di nominare il sig. Danilo Peano Delegato provinciale di Torino ed il sig. Mauro Frascarolo Delegato provinciale di Verbano-Cusio-Ossola;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

DELIBERA

di nominare per il quadriennio olimpico 2009/2012 il sig. Danilo Peano, Delegato provinciale di Torino e il sig. Mauro Frascarolo Delegato provinciale di Verbano-Cusio-Ossola.

DELIBERA N.276/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.26, assunta dal Presidente Federale in data 6.12.2011, relativa alla costituzione della FIP innanzi al Tribunale Civile di Milano nel procedimento incardinato dal Rag. Mario Macalli in qualità di Presidente della Lega Italiana Calcio;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 26 assunta dal Presidente Federale in data 6.12.2011.

DELIBERA N.277/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.27, assunta dal Presidente Federale in data 6.12.2011, relativa alla costituzione della FIP innanzi al Giudice di Pace di Caserta notificato alla FIP dai signori Puocci per il risarcimento di un infortunio occorso al figlio minore Puocci Armando;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.27 assunta dal Presidente Federale in data 6.12.2011.

DELIBERA N.278/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Andrea Carosi volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Lorenzo Di Marcantonio per gli asseriti fatti occorsi in data 2.11.11;

esaminati gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Andrea Carosi ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Lorenzo Di Marcantonio per gli asseriti fatti occorsi in data 2.11.11.

DELIBERA N.279/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Fabio Sciarretta volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Virtus Termoli per il recupero di propri crediti così come accertati dall'ingiunzione Fabio Sciarretta/ASD Virtus Termoli;

rilevato che il tesserato ha assolto agli obblighi di cui alla clausola compromissoria attraverso la procedura arbitrale;

rilevato altresì che la società non ha ottemperato entro il termine stabilito dai provvedimenti federali alle obbligazioni discendenti dall'ingiunzione Fabio Sciarretta/ASD Virtus Termoli;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Fabio Sciarretta ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Virtus Termoli per il recupero dei crediti di cui all'ingiunzione Fabio Sciarretta/ASD Virtus Termoli.

DELIBERA N.280/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla tesserata Teresa Caruso nella qualità di Presidente della ASD Olympia Pomigliano (cod. FIP 051663) volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Pallacanestro Marigliano e del legale rappresentante pro tempore;

rilevato che il tesserato ha assolto agli obblighi di cui alla clausola compromissoria attraverso la procedura arbitrale;

rilevato altresì che la società non ha ottemperato entro il termine stabilito dai provvedimenti federali alle obbligazioni discendenti dall'ingiunzione ASD Olympia Pomigliano/ASD Pall. Marigliano;

DELIBERA

di autorizzare la tesserata Teresa Caruso nella qualità di Presidente della ASD Olympia Pomigliano ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Pallacanestro Marigliano e del legale rappresentante pro tempore.

DELIBERA N.281/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dai tesserati Antonio Iuppa e Carlo Di Giorgi volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Sig. Maurizio Cucinotta per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di Serie C maschile Maurizio Milone – Basket Mazara;

preso atto dei provvedimenti assunti dagli Organi di giustizia federali nei confronti del tesserato Cucinotta;

DELIBERA

di autorizzare i tesserati Antonio Iuppa e Carlo Di Giorgi ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Sig. Maurizio Cucinotta per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di Serie C maschile Maurizio Milone – Basket Mazara.

DELIBERA N.282/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Gianluca Pizzi volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Daniele Cattaneo per gli asseriti fatti occorsi in occasione della gara Ebro Basket Milano – Pallacanestro Milano del 29.10.11;

esaminati gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Gianluca Pizzi ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Daniele Cattaneo per gli asseriti fatti occorsi in occasione della gara Ebro Basket Milano - Pallacanestro Milano del 29.10.11.

DELIBERA N.283/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Dario Puglia volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Fabio Bandini per gli asseriti fatti occorsi in occasione della gara Pallacanestro Lucca – Scuola Basket Arezzo del 14.3.2010;

esaminati gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Dario Puglia ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Fabio Bandini per gli asseriti fatti occorsi in occasione della gara Pallacanestro Lucca – Scuola Basket Arezzo del 14.03.2010.

DELIBERA N.284/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Federico Bianchi volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Flavio Maneschi per gli asseriti fatti occorsi in occasione della gara U.S. Basket Pomarance – KCS Basket Livorno Meloria del 28.02.10;

esaminati gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Federico Bianchi ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Flavio Maneschi per gli asseriti fatti occorsi in occasione della gara U.S. Basket Pomarance – KCS Basket Livorno Meloria del 28.02.10.

DELIBERA N.285/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Potenza (cod. FIP 000333) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Di Viccaro Vincenzo/SSD Potenza 84;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SSD Potenza 84 per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Di Viccaro Vincenzo/SSD Potenza 84.

DELIBERA N.286/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035)

per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Pelliccione);

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Pelliccione) e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.287/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Leonardon);

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Leonardon) e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti

sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.288/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Basanisi);

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Basanisi) e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.289/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Gigena);

- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Gigena) e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.290/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Ivan Riva/SSD Sport e Territorio Patti;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Ivan Riva/SSD Sport e Territorio Patti e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.291/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Giacomo Sereni/SSD Sport e Territorio Patti;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Giacomo Sereni/SSD Sport e Territorio Patti e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.292/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side by Side/SSD Sport e Territorio Patti;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Side By Side/SSD Sport e Territorio Patti e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.293/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Danilo Fevola/SSD Sport e Territorio Patti;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Danilo Fevola/SSD Sport e Territorio Patti e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.294/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Fabi Agustin/SSD Sport e Territorio Patti;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Fabi Agustin/SSD Sport e Territorio Patti e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.295/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Cosenza SSD (cod. FIP 019637) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Perrone Andrea/Basket Cosenza SSD;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Basket Cosenza SSD (cod. FIP 019637) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Perrone Andrea/Basket Cosenza SSD e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.296/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Fontana Emanuele/Virtus Pall. Termoli;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Fontana Emanuele/Virtus Pall. Termoli e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.297/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Giuliani Paolo/ASD Pall. Monza;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Giuliani Paolo/ASD Pall. Monza e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.298/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Sbezzi Riccardo/ASD Nuova Virtus Molfetta;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione ASD Nuova Virtus Molfetta e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.299/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Orlando Basket (cod. FIP 051458) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Costantino Loredana/Orlando Basket;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Orlando Basket (cod. FIP 051458) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Costantino Loredana/Orlando Basket e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.300/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Pall. Lucera (cod. FIP 043033) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Lega Nazionale Pallacanestro/Virtus Pall. Lucera;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Virtus Pall. Lucera (cod. FIP 043033) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Lega Nazionale Pallacanestro/Virtus Pall. Lucera e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.301/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 29 ottobre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Pall. Catanzaro (cod. FIP 015456) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tripodi Giovanni/ASD Pall. Catanzaro;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Pall. Catanzaro (cod. FIP 015456) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tripodi Giovanni/ASD Pall. Catanzaro e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.302/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Gualdo (cod. FIP 001061) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Palmieri Luca/ASD Basket Gualdo 96;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Basket Gualdo 96 (cod. FIP 001061), fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Palmieri Luca/ASD Basket Gualdo 96.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.303/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società SSD

Potenza 84 (cod. FIP 000333) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Giuri Marco/SSD Potenza 84;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Potenza 84 (cod. FIP 000333) fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Giuri Marco/SSD Potenza 84.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.304/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Artoni Riccardo/SSD Sport e Territorio Patti;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049), fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Artoni Riccardo/SSD Sport e Territorio Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.305/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Nuova Pallacanestro Termoli (cod. FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Sciarretta Fabio/ASD Nuova Pall. Termoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Pall. Termoli (cod. FIP 037685) fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sciarretta Fabio/ASD Nuova Pall. Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.306/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.D. Pall. Palestrina (cod. FIP 000222) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Morri Mauro/A.D. Pall. Palestrina;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.D. Pall.Palestrina (cod. FIP 000222), fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Morri Mauro /A.D. Pall.Palestrina.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.307/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione ASD Olympia Pomigliano/ASD Pall. Marigliano;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165), fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD Olympia Pomigliano/ASD Pall. Marigliano.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.308/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Ruggiero Antonio/Nuova Pall. Rende;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771), fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ruggiero Antonio/Nuova Pall. Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.309/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Granieri Giovanna/Nuova Pall. Rende;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771), fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Granieri Giovanna/Nuova Pall. Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.310/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Forti Andrea/Nuova Pall. Rende;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771), fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Forti Andrea/Nuova Pall. Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.311/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Nicolini Laura Betiana/Nuova Pall. Rende;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771), fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Nicolini Laura Betiana/Nuova Pall. Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.312/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Di Battista Francesco/Nuova Pall. Rende;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) fissando il termine del 20.01.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Battista Francesco/Nuova Pall. Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.313/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il verbale della riunione n.205 del 16 novembre 2011 della Com.Te.C.;

vista la delibera n.24 assunta dal Presidente Federale il 17 novembre 2011;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

letto l'articolo 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;

condivise le motivazioni con cui la Com.Te.C. richiede di sanzionare la Società S.S. Felice Scandone Avellino (cod. FIP 000204) con un'ammenda di 45.000,00 euro per le irregolarità amministrative riscontrate;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.24, assunta dal Presidente Federale in data 17 novembre 2011;

di sanzionare la Società S.S. Felice Scandone Avellino (cod. FIP 000204) con un'ammenda pari ad euro 45.000,00.

DELIBERA N.314/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio Preventivo 2012;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- considerato che il Bilancio Preventivo 2012 ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ;

DELIBERA

di approvare il Bilancio Preventivo 2012, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la successiva approvazione.

DELIBERA N.315/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;
- ritenute le istanze pervenute meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
052417	MA	AN	ASD CAB STAMURA BASKET ANCONA	VIA M. DELLA RESISTENZA 29	ANCONA
052418	VE	TV	A.D. NUOVA PALL. TREVISO	VIA F. VENANZIO, 46	TREVISO

052424	LO	PV	ASD HERE YOU CAN	VIA FOLLA DI SOTTO 74	PAVIA
052436	LA	VT	ASD SORIANO VIRUS	VIA LUIGI PIRANDELLO 4	SORIANO NEL CIMINO
052437	CM	NA	A.S.D. EMJOY	VIA CONSALVO 109/F	NAPOLI
052441	VE	PD	ASD BASKET CAMPODARSEGO	VIA PIOGA, 254	CAMPODARSEGO
052443	FR	TS	ASD NUOVA TRIESTE BASKET	VIA DELLA GINNASTICA, 47	TRIESTE
052450	UM	PG	TRASIMENO FLIPPERS ASD	VIA GRAMSCI, 10	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
052464	UM	TR	A.S.D. DIF&DIF ACADEMY	VOCABOLO SUFFRAGIO, 5	AVIGLIANO UMBRO
052470	PU	FG	ASD FORTITUDO BASKET FOGGIA	VIA BENGASI 28	FOGGIA
052484	SA	SS	ASD NOVA PALLACANESTRO	VIA INDIPENDENZA VIC. A N° 3	LA MADDALENA
052485	EM	FE	ASD BASKET CLAN WALLACE	VIA MATTEO MARIA BOIARDO 16	FERRARA
052486	LI	SV	asd PALLACANESTRO VADO	GIARDINI A MARE	VADO LIGURE
052497	SA	CA	ASD SPIRITO ROSA	VIA DESSI' DELIPERI N° 9	CAGLIARI
052499	EM	BO	ASD HORNETS PALLACANESTRO BOL	VIA LAURA BASSI VERATTI 13	BOLOGNA
052504	MA	PS	POLISPORTIVA SPORTINSIEME A.D	VIA BATTISTI, 3	PESARO
052511	TO	PI	ORATORIO CLUB 2000 ASD	P.ZA DEL POPOLO 6	PECCIOLI
052514	LI	IM	B.C. RIVIERA PONENTE ASDILL.	VIA AURELIA PONENTE 97	TAGGIA
052515	LO	MI	ASD A.P. PAULLESE	VIA CARDUCCI 1	PAULLO
052519	CA	RC	A.DIL. SKORPION BASKET	VIA LIA TRAV. I, 4	REGGIO DI CALABRIA
052522	SO	SR	ASD BASKET CLUB ELORO	VIA MONTESSORI N. 23/5 PAL. D	NOTO
052523	EM	RE	ASD EAGLES BASKET RIVA DEL PO	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 8	LUZZARA
052526	FR	PN	A.S.D. CELLINA BASKET	VIA N.SAURO, 8	MONTEREALE VALCELLINA
052527	EM	PC	POLISPORTIVA ASD MINISPORTLAB	VIA XX SETTEMBRE 123	PIACENZA
052529	EM	RA	SEZ.BASKET SOC.POL.COMPAGNIA	VIA GIORDANO BRUNO 1	RAVENNA
052531	SO	TP	ASD PALLACANESTRO CAMPOBELLO	VIA ABATE MELI N. 58	CAMPOBELLO DI MAZARA
052536	LO	BG	ASD TRESORE BASKET	VIA DOSSO 25	TRESORE BALNEARIO
052537	VE	VR	A.D. ERBÈ BASKET	VIALE EUROPA 15	ERBE'
052538	FR	GO	TNTBASKETGO A.D.	VIA CIPRIANI, 101	GORIZIA

052549	PU	BR	ASD PALLACANESTRO FRANCAVILLA	VIA MARGARITA 3	FRANCAVILLA FONTANA
052552	LA	RM	A.S.D. BARRILI	VIALE JONIO 70	ROMA
052555	EM	BO	ASD BOLOGNA BASKET 2011	VIA MARCONI 43	BOLOGNA
052556	VE	VI	A.S.D. QUINTO MIGLIO BASKET	VIA STAZIONE 18	QUINTO VICENTINO
052560	PI	CN	CESTISTICA CHERASCO A.S.D.	VIA MONVISO 25	CHERASCO
052562	LA	RM	ASD BASKET ROMA NORD 2011	VIALE PINTURICCHIO 99	ROMA
052563	LO	PV	ASD NUOVO BASKET 2011	VIA PEROTTI 5	PAVIA
052568	EM	BO	AD POL.GIOV.VERGATESE F.LLI Z	VIA ALDO MORO 120/B	VERGATO
052569	MA	AP	AD FALERIENSE BASKET 2011	VIA UNGHERIA SNC	PORTO SANT'ELPIDIO
052570	LA	RM	A.D. EUROBASKET ROMA XV	VICOLO MONTE DELLE CAPRE 107	ROMA
052571	LA	RM	A.D. S.R. BASKET	VIA FRATELI BANDIERA 28	ROMA
052574	SO	PA	ASD FUTURA TERMINI IMERESE	VIA G. SUNSERI N. 19	TERMINI IMERESE
052580	LO	CR	ASD SAN ZENO CREMONA BASKET	VIA SAN ZENO 53	CREMONA
052586	EM	BO	ASD ASINI UNITI	VIA BASSA DEI SASSI 15	BOLOGNA
052591	LO	VA	ASD CTV KICKERS	VIA METÀ CAMPAGNA 150	COMABBIO
052592	CA	CS	A.S.DIL. BASKET TREBISACCE	VIA XXV APRILE, 154	TREBISACCE
052595	SO	CT	ASD CLUB BASKET CATANIA	VIA ASIAGO 42	CATANIA
052597	PU	TA	ASD FOR EVER	VIA UOVO DI MARE 8	TARANTO
052599	CM	NA	SAMMARITANA BASKET E SPORT	VIA CANNETO II° 17	SANTA MARIA LA CARITA'
052600	LO	MI	ASD POL. S.G. CRISOSTOMO	VIA CABBINI 10	MILANO
052601	CM	BN	A.S.D. CESTISTICA BENEVENTO	VIA GRIMOALDO RE N.22	BENEVENTO
052602	LO	CR	A.S.D. BLUE BEARS	VIA DEI PESCATORI 4	CREMONA
052603	EM	RN	ASD LA FIORITA BASKET 2011	STRADA LODOLA 25 LOC.MONTEGIAR	RIMINI
052605	LA	LT	A.DIL. Y.B.S. PRIVERNO	Via Salvo D'Acquisto 81	PRIVERNO
052607	PU	TA	ASD POLISPORTIVA MONTEDORO	VIA GIORDANO 21	SAN GIORGIO IONICO
052611	SO	ME	ASD PGS AUXILIUM S. AGATA	VIA FABIO FILZI N. 15	SANT'AGATA DI MILITELLO

052612	TO	FI	ASD PALLACANESTRO CARICENTRO	VIA V. EMANUELE 289	FIRENZE
052613	EM	RE	ASD REGGIO EMILIA LIONS	VIA F.LLI MERCATI 10	REGGIO NELL'EMILIA
052614	CM	NA	PHOENIX BASKET BRUSCIANO ASD	VIA C. CUCCA 146	BRUSCIANO
052615	LO	CR	Ass. POL. DIL. CORONA	VIA MELLA 3	CREMONA
052623	PU	LE	ASD BASKET TRICASE	VIA TASSO 10	TRICASE
052625	MA	AN	ASD RED DEVILS	FRAZIONE MELANO, 94/E	FABRIANO
052626	EM	FO	ASS. NEW BASKET AURORA DIL.	VIA EPISCOPIO VECCHIO 7	FORLI'
052628	PI	AL	ADPALLACANESTRO SERRAVALLE 96	VIALE RIMEMBRANZA 8	SERRAVALLE SCRIVIA
052631	SO	CT	ASD VIRTUS PALAGONIA	VIA A. DIAZ N. 11	PALAGONIA
052634	CM	SA	A.S.D. S.EGIDIO CORBARA	PIAZZA TRAVERSA MUNICIPIO 15	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
052637	BA	PZ	ASD BASKET MELFI	VIA ALBINI 62	MELFI
052638	PU	TA	DOMITI LA PINTA BASKET ASD	C.SO ITALIA 63	TARANTO
052639	PI	CN	A.D. BASKET ALL IN SALUZZO	VIA COSTA 7	SALUZZO
052640	AO	AO	ATOMIC FLIES BASKET	VIA PELLISSIER 6	CHATILLON
052642	LO	BS	ASD NEW BASKET PISOEGNE	VIALE CADUTI DEL LAVORO	PISOEGNE
052644	EM	RE	ASD ETERNAUTI	VIA DON ZEFFIRINO JODI 3/C	REGGIO NELL'EMILIA
052651	LA	RM	CENTRO GIOVANILE SALGEN	VIA MAURO MORRONE 25	ROMA
052673	TO	FI	ASD CLUB BIANCOVERDE FIRENZE	VIA DE' ROBERTIS 21	FIRENZE
052675	LO	MI	A.S.D. GIRAVOLTA	VIA A.VOLTA 53	CERIANO LAGHETTO
052676	CM	NA	A.S.D. CROSSOVER	I^ TRAV. COSTE D'AGNANO N.27	POZZUOLI

DELIBERA N.316/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione A.S.D. ABC CASTELFIORENTINO (cod. FIP 000611) con sede in CASTELFIORENTINO, iscritta al Campionato di Divisione Nazionale B a.s. 2011/2012;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. ABC CASTELFIORENTINO a ABC CASTELFIORENTINO SSDARL con sede in CASTELFIORENTINO, VIA PIAVE 20.

DELIBERA N.317/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione U.S. BASKET RECANATI A.S.D. (cod. FIP 009133) con sede in RECANATI, iscritta al Campionato di Divisione Nazionale A a.s. 2011/2012;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da U.S. BASKET RECANATI A.S.D. a U.S. BASKET RECANATI SRLSSD con sede in RECANATI, Via F.lli FARINA 9.

DELIBERA N.318/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. MEGARIDE BASKET NAPOLI (cod. FIP 016632), iscritta al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2011/2012, in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136, lettera A, del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S.D. MEGARIDE BASKET NAPOLI (cod. FIP 016632) da SALERNO a NAPOLI - 80100 Via Roma, 265.

DELIBERA N.319/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società MONTEBELLO BASKET 2011 A.S.D. (cod. FIP 000770), iscritta al Campionato di Serie D reg. a.s. 2011/2012, in merito al trasferimento di sede;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136, lettera A, del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla MONTEBELLO BASKET 2011 A.S.D. (cod. FIP 000770) da MODENA a PARMA - 43100 Via Cima Palone, 3.

DELIBERA N.320/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di delibera in merito alla possibile revoca dell'affiliazione della Società A.S.D. Orlando Basket (cod. FIP 051458) a norma degli articoli 121, comma 4 e 122, commi 4 e 5 del Regolamento Organico;
- preso atto dell'ulteriore documentazione presentata dalla Società di cui sopra il 15 dicembre 2011;
- ritenuto opportuno, esaminare con attenzione l'ulteriore documentazione pervenuta, prima di procedere alla revoca dell'affiliazione della Società;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente Federale per valutare, alla luce della nuova documentazione pervenuta, l'opportunità di revoca dell'affiliazione della Società A.S.D. Orlando Basket (cod. FIP 051458).

Roma, 17 dicembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Maurizio Berteà)



IL PRESIDENTE

(Dino Meneghin)

